



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04/12/2025

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
Comunicato Ufficiale n. 206 della L.N.D.	2
Circolare n. 23 della L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
Segreteria.....	2
"Il Sabato del Nostro Calcio"	2
Coppa Italia Società di Eccellenza 2025/2026	3
Coppa Italia Società di Promozione 2025/2026.....	3
Svincoli Art. 109.....	4
Svincolo Art. 117 Bis.....	4
Termini e Modalita' Stabiliti Dalla Lega Nazionale Dilettanti Da Valere Per La Stagione Sportiva 2025/2026.....	4
Termini e Modalita' Stabiliti Dalla Lega Nazionale Dilettanti Fra Società Partecipanti Ai Campionati Di Calcio a 5 Organizzati Da Valere Per La Stagione Sportiva 2025/2026	6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
Segreteria.....	7
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17 Calcio a 5	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	7
Segreteria.....	7
Tornei Autorizzati.....	7
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	8
RISULTATI GARE	9
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO.....	11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	23
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	23
ERRATA CORRIGE	27

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente del CONI e del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 206 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 206 della L.N.D. dd. 02/12/2025, inerente "Sorteggio Seconda Classificate Campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2025/2026".

Circolare n. 23 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 23 della L.N.D. dd. 04/12/2025, inerente "Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 06/12/2025 ore 14.30:**

15^a Giornata ECCELLENZA

RIVE D'ARCANO FLAIBANO	-	TOLMEZZO CARNIA
U.FINCANTIERI MONFALCONE	-	MUGGIA 1967 (su accordo)
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	-	SANVITESE (d'autorità)
COM. FONTANAFREDDA	-	CHIONS (d'autorità)
POL. TAMAI	-	NK KRAS REPEN (d'autorità)
POL. CODROIPO	-	JUVENTINA S.ANDREA (d'autorità)
PRO GORIZIA	-	NUOVO PORDENONE 2024 (su accordo)

PROMOZIONE

TRICESIMO	-	DEPORTIVO JUNIOR (ore 15:30 su accordo)
PRO CERVIGNANO RUDA	-	SEVEGLIANO FAUGLIS (d'autorità)
CORVA	-	BUJESE CALCIO (d'autorità)
OL3	-	CORNO CALCIO (d'autorità)
CALCIO AVIANO	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY (d'autorità)
CALCIO TEOR	-	FIUMICELLO 2004 (d'autorità)
CALCIO MANIAGO VAJONT	-	SISTIANA SESLJAN (ore 16:30 su accordo)

11^ Giornata

1^ CATEGORIA A

TAGLIAMENTO - VALVASONE ASM (ore 15:00 su accordo)
VALLENONCELLO - CORDENONESE 3S (ore 16:00 su accordo)
VIVAI COOP RAUSCEDO GRAVIS - UNIONE SMT CALCIO (ore 17:30 su accordo)

1^ CATEGORIA B

UNION 91 - CUSSIGNACCO CALCIO (Via Carnia, Lauzacco)
SERENISSIMA PRADAMANO - BERTIOLO (ore 17.00 su accordo)

1^ CATEGORIA C

CORMONESE - RONCHI CALCIO

Inoltre, di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 13/12/2025 ore 14.30:**

12^ Giornata

1^ CATEGORIA A

AZZANESE 1921 - SPAL CORDOVADO

1^ CATEGORIA B

BERTIOLO - RISANESE

1^ CATEGORIA C

COSTALUNGA - MARANESE

Si comunica che la gare:

- del Campionato di Eccellenza JUVENTINA S.ANDREA – NK KRAS REPEN è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 14/12/2025 alle ore 14:30.**
- del Campionato di Promozione AZZURRA PREMARIACCO – PRO CERVIGNANO RUDA è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 14/12/2025 alle ore 14:30.**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Si ricorda il programma delle gare di ritorno delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

SANVITESE – CHIONS

POL. TAMAI – JUVENTINA S.ANDREA

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026

Si ricorda il programma aggiornato delle gare dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

PRO CERVIGNANO RUDA – BUJESE CALCIO

TRICESIMO CALCIO – CORNO CALCIO 1929

CORVA CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR

Via Verdi, Fiume Veneto

R: 10/12/2025 ORE 20.30 (su accordo)

FIUMICELLO 2004 – CALCIO AVIANO

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.912.996	FANNA Gianluca	25.09.2008	MARIANO

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.177.889	BORDA ESTEBAN	07.10.2006	COMUNALE FONTANAFREDDA
2.227.876	CATTELAN NICOLAS	30.06.2006	S.A.S. CASARSA
2.856.104	IACOBUCCI NICOLO	23.03.2006	OL3A
1.094.049	NHAGA LANE ALEXANDRE	12.04.1997	PRO GORIZIA

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis...

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis...

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis...

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

omissis...

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis...

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

omissis...

- **dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025;**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

omissis...

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

omissis...

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis...

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis...

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

omissis...

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco CASARSA in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 9 DICEMBRE 2025 entro le ore 19.50 presso la Palestra "Vallenoncello" di Pordenone – Via Valle, 10.**

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni** (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

CALCETTO CLARK UDINE	Kanapari Bjoedi
MACCAN PRATA C5	Moia Luca, Vidale Noe', Zanussi Leonardo
NEW TEAM LIGNANO C5	Battilana Alberto, Cainelli Matheus, Delaca Roberto
PORDENONE	Chiarotto Elia, Corazza Gilberto, Dalla Torre Davide, Lucchese Davide, Marzotto Andrea, Paschetto Filippo, Tiba Nicola, Zadro Mattia

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 7 DICEMBRE 2025**, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Comune di Aviano	Pulcini 1° anno	Provinciale	08/12/25	//	Calcio Aviano
Primi Pulcini Christmas Edition	Pulcini misti	Provinciale	09/12/25	//	Sant Ignazio
4° Invernale Adriano Tuntar	Esordienti C5	Regionale	18/01/26	//	Opicina
4° Invernale Adriano Tuntar	Pulcini C5	Nazionale	17/01/26	//	Pol. Opicina

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

UNDER 19 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	CHIONS	SANVITESE		17:30	17:00	
06/12/2025	13 A	POL. CODROIPO	SACILESE		18:00	17:00	VIA GRADISCJIE CAMPO B CODROIPO

UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	POLISPORTIVA TAMAI ASD	UNIONE BASSO FRIULI	08/12/2025	18:00		
06/12/2025	13 A	CORVA	PRO FAGAGNA	08/12/2025	18:00		
08/12/2025	13 A	TRIESTE VICTORY ACADEMY	SPAL CORDOVADO		15:00	18:00	
08/12/2025	13 A	OPICINA	NUOVO PORDENONE 2024		11:00	18:00	

UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	12 A	DONATELLO	ANCONA LUMIGNACCO	30/11/2025	17:45	10:30	VIA OLIMPIA, PREMARIACC CAMPO SINTETICO
06/12/2025	13 A	SANVITESE	S.P.A.L. CORDOVADO	07/12/2025	17:30	10:30	
07/12/2025	13 A	MANZANESE CALCIO	TRIESTE VICTORY ACADEMY		12:00	10:30	
07/12/2025	13 A	TOLMEZZO CARNIA	PRO FAGAGNA		10:00	10:30	
06/12/2025	13 A	CJARLINS MUZANE	FIUME VENETO-BANNIA		17:00	10:30	VIA RIZZOLO, CARLINO

Recupero Gare

UNDER 17 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	10 A	DONATELLO	ANCONA LUMIGNACCO	16/11/2025	18:30	14:30	VIA OLIMPIA, PREMARIACCO

RISULTATI GARE

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - A		
CHIONS	- FIUME VENETO-BANNIA	1 - 2
JUVENTINA S.ANDREA	- COMUNALE FONTANAFREDDA	2 - 0
L M E	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	0 - 0
MUGGIA 1967	- RIVE D ARCANO FLAIBANO	3 - 2
N.K. KRAS REPEN	- POLISPORTIVA CODROIPO	3 - 1
NUOVO PORDENONE 2024 FC	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	3 - 1
PRO FAGAGNA	- FORUM JULII CALCIO	2 - 0
SANVITESE	- POLISPORTIVA TAMAI ASD	0 - 1
TOLMEZZO CARNIA	- PRO GORIZIA	1 - 0

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - A		
AZZURRA PREMARIACCO	- CORVA	0 - 1
BUJESE CALCIO	- TRICESIMO CALCIO	0 - 1
CASARSA	- CALCIO AVIANO	3 - 0
CORNO CALCIO 1929	- CALCIO MANIAGO VAJONT	2 - 0
DEPORTIVO JUNIOR	- CALCIO TEOR	0 - 2
FIUMICELLO 2004	- OL3	1 - 2
SEVEGLIANO FAUGLIS	- CENTRO SEDIA CALCIO NAT	1 - 2
SISTIANA SESLJAN	- UNION MARTIGNACCO	2 - 0
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- PRO CERVIGNANO RUDA	4 - 0

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
A.C. CORDENONESE 3S ASD	- VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI	2 - 1
(1) AZZANESE 1921	- VALLENONCELLO	2 - 0
RAGOGNA	- VIGONOVO	0 - 0
(1) SEDEGLIANO	- TAGLIAMENTO	1 - 0
UNIONE S.M.T. CALCIO	- UNION PASIANO	2 - 2
VALVASONE ARZENE S.MART.	- TORRE	0 - 1
VIRTUS ROVEREDO	- S.P.A.L.COROVADO	2 - 1
(1) - disputata il 29/11/2025		

GIRONE B - 10 Giornata - A		
(1) ANCONA LUMIGNACCO	- UNION 91	3 - 4
BERTIOLO	- SAN DANIELE CALCIO	1 - 0
CALCIO COMUNALE BASILIANO	- SERENISSIMA PRADAMANO	1 - 0
CUSSIGNACCO CALCIO	- RISANESE	2 - 1
GRIGIONERI SAVORGNANO	- S.GOTTARDO	3 - 2
(1) RIVIGNANO	- CASTIONESE	1 - 1
SANGIORGINA	- GEMONESE	2 - 2
(1) - disputata il 29/11/2025		

GIRONE C - 10 Giornata - A		
(1) BISIACA ROMANA	- TURRIACO 1922	2 - 0
(1) DOMIO	- COSTALUNGA	1 - 2
MANZANESE CALCIO	- SOVODNJE	2 - 0
OPICINA	- CORMONESE	4 - 4
RONCHI CALCIO	- AZZURRA	4 - 2
SAN GIOVANNI A.S.D.	- LA FORTEZZA GRADISCA	4 - 1
SANT ANDREA SAN VITO	- MARANESE	3 - 1
(1) - disputata il 29/11/2025		

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
CORNO CALCIO 1929	- FIUMICELLO 2004	1 - 5
(1) SANT ANDREA SAN VITO	- SACILESE	5 - 0
(1) - disputata il 26/11/2025		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
COMUNALE FONTANAFREDDA	- POLISPORTIVA CODROIPO	1 - 1
RIVE D ARCANO FLAIBANO	- MANZANESE CALCIO	0 - 1
ROIANESE	- FIUMICELLO 2004	0 - 6
SACILESE	- CHIONS	0 - 3
SANT ANDREA SAN VITO	- CASARSA	2 - 0
SANVITESE	- CORNO CALCIO 1929	2 - 0
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- L M E	4 - 2
UNION MARTIGNACCO	- TOLMEZZO CARNIA	0 - 1

REGIONALE CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
AQUILEIA	- FUTSAL UDINESE	6 - 2
CALCETTO CLARK UDINE	- UDINE CITY FUTBOL SALA	3 - 2
(1) PASIANO C5	- AQUILA REALE 2004	2 - 4
(1) UNION MARTIGNACCO	- C5 MANZANO BRN 1988	3 - 6

(1) - disputata il 29/11/2025

UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
CAVAZZO	- CORVA	2 - 3
FIUME VENETO-BANNIA	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	1 - 1
FORUM JULII CALCIO	- BUTTRIO CALCIO	0 - 2
PRO FAGAGNA	- POLISPORTIVA TAMAI ASD	3 - 0
S.P.A.L.COROVADO	- OPICINA	5 - 2
SANGIORGINA	- SANTAMARIA	1 - 0
UNIONE BASSO FRIULI	- MUGGIA 1967	2 - 4

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
CJARLINS MUZANE	- MANZANESE CALCIO	2 - 2
DONATELLO S.S.D. SRL	- COMUNALE FONTANAFREDDA	1 - 2
FIUME VENETO-BANNIA	- PRO FAGAGNA	6 - 0
NUOVO PORDENONE 2024 FC	- SANGIORGINA	2 - 0
SAN LUIGI CALCIO	- ANCONA LUMIGNACCO	10 - 0
SANT ANDREA SAN VITO	- SANVITESE	2 - 3
UNION MARTIGNACCO	- BUJESE CALCIO	3 - 0
VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	1 - 1

UNDER 17 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
CENTRO SEDIA CALCIO NAT	- I.S.M. GRADISCA	2 - 0
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	0 - 2

UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
FIUME VENETO-BANNIA	- CORNO CALCIO 1929	2 - 4
MAGNANO	- SAN LUIGI CALCIO	0 - 8
PRO FAGAGNA	- MANZANESE CALCIO	2 - 1
PRO GORIZIA	- TOLMEZZO CARNIA	1 - 0
S.GOTTARDO	- COMUNALE FONTANAFREDDA	0 - 1
S.P.A.L.CORDOVADO	- CJARLINS MUZANE	0 - 6
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- SAN GIOVANNI A.S.D.	10 - 0
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- SANVITESE	0 - 0

GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
ANCONA LUMIGNACCO	- OPICINA	3 - 0
CJARLINS MUZANE	- CHIONS	5 - 0
COMUNALE FONTANAFREDDA	- SAN LUIGI CALCIO	3 - 0
MANZANESE CALCIO	- SANVITESE	1 - 1
PRO FAGAGNA	- UDINE UNITED RIZZI CORMOR	6 - 0
S.P.A.L.CORDOVADO	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	1 - 0
TOLMEZZO CARNIA	- SANT ANDREA SAN VITO	1 - 4
UNION MARTIGNACCO	- DONATELLO S.S.D. SRL	0 - 4

UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
ALTO LIVENZA ACADEMY	- CLUB ALTURA	3 - 4
I.S.M. GRADISCA	- U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	5 - 1
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- CENTRO SEDIA CALCIO NAT	0 - 2

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Territoriali Avv. Elena Biasutti (effettivo), Avv. Heidi Biffoni, Avv. Nausicaa De Nicolo e Avv. Nicola Piovano Franz (sostituti) nelle sedute del 01 e 02/12/2025, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

MUZZIN MASSIMO (FIUME VENETO-BANNIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERONI ALESSANDRO (U.FINCANTIERI MONFALCONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FALL SALIOU	(FORUM JULII CALCIO)	CAPELLARI ELIO	(L M E)
CESSILON GIULIO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PISCOPO LUCA	(JUVENTINA S.ANDREA)	PESSOT MATTIA	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)
BERTHE MOHAMED	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZOCH MICHELE	(CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)	TELLAN MATTIA	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
ALBERTI ANDREA	(FIUME VENETO-BANNIA)	MORTATI ALESSIO	(FIUME VENETO-BANNIA)
SARTORE ROBERTO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	BLASIZZA TOMMASO	(PRO GORIZIA)
CONTENTO SIMONE	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZULIANI FILIPPO	(PRO FAGAGNA)
-----------------	---------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

LUBRANO LAVADERA DAVIDE	(CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)
-------------------------	-----------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

MESTRE FRANCESCO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	SALVADOR NICOLA	(FIUME VENETO-BANNIA)
BRIC KEVIN	(JUVENTINA S.ANDREA)	HOTI EDISON	(JUVENTINA S.ANDREA)
CESTARI SAMUELE	(L M E)	SERGI TOBIA	(MUGGIA 1967)
DE PIN FEDERICO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	KURAJ ANZE	(PRO GORIZIA)
SPADERA DIEGO	(PRO GORIZIA)	MORATTI NICOLO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

POLES ENEA	(CHIONS)	MONTELEONE DAVIDE	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
STISO GIANLUCA	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	RUSSIAN GIOELE	(JUVENTINA S.ANDREA)
BOSCHETTI GABRIELE	(MUGGIA 1967)	PERESSINI EDOARDO	(PRO FAGAGNA)
GALDEANO ZAPATA ELIAS N	(PRO GORIZIA)	MEVLJA NEJC	(PRO GORIZIA)
BELTRAME LEONARDO	(TOLMEZZO CARNIA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DI LENARDO ALESSIO	(CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)	MURANELLA FILIPPO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
GOZ GIANLUCA	(FIUME VENETO-BANNIA)	BOLGAN IVAN FABRICIO	(L M E)
PALMEGIANO CARLO	(MUGGIA 1967)	PERTOT DEAN	(N.K. KRAS REPEN)
ROJAS FERNANDEZ CESAR F	(PRO GORIZIA)	BIASIN GABRIELE	(SANVITENSE)

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 16/12/2025

MUZZOLINI VALTER	(BUJESE CALCIO)
------------------	-----------------

Espulso per aver protestato avverso una decisione arbitrale proferendo un epiteto ingiurioso all'indirizzo del direttore di gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VISALLI DANIELE (CALCIO AVIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMPANER MARIO (CASARSA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DRI GIULIANO (BUJESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FABRIS ALESSANDRO (BUJESE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABRIS STEFANO	(BUJESE CALCIO)	ROCCO SAMUEL	(BUJESE CALCIO)
MUSSUTTO LORENZO	(DEPORTIVO JUNIOR)	PINAT GABRIELE	(FIUMICELLO 2004)
FIorenzo DAVIDE	(SEVEGLIANO FAUGLIS)	SITTARO DAVIDE	(UNION MARTIGNACCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARIA DAVIDE	(FIUMICELLO 2004)	DEDUSHAJ TOMI	(TRICESIMO CALCIO)
CILIBERTI MANUEL	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	MARZI SIMONE	(UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARMOREO LORENZO	(AZZURRA PREMARIACCO)	SIMONELLA DAVIDE	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
PASTORELLO LUCA	(CASARSA)	BELTRAME TOMMASO	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)
MOCCHIUTTI FEDERICO	(CORNO CALCIO 1929)	BOGONI GIOVANNI	(DEPORTIVO JUNIOR)
ZAVAN ALESSANDRO	(DEPORTIVO JUNIOR)	BARRY THIERNO HADY	(SEVEGLIANO FAUGLIS)
FIorenzo DAVIDE	(SEVEGLIANO FAUGLIS)	FRANCIOLI SIMONE	(SISTIANA SESLJAN)
ZULIAN ANDREA	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	LAVIA FILIPPO	(UNION MARTIGNACCO)
LIZZI SIMONE	(UNION MARTIGNACCO)		

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MIANI DAVIDE (DEPORTIVO JUNIOR)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RESENTE LUCA (FIUMICELLO 2004)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROSA GASTALDO SIMONE (CALCIO AVIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZAMBON ALESSIO	(CALCIO AVIANO)	DANQUAH VINCENT	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
DON FILIPPO	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	SALOMONI RICCARDO	(DEPORTIVO JUNIOR)
ZENJILI MUZAFER	(OL3)	ASSENZA SAMUELE CARMELO	(PRO CERVIGNANO RUDA)
MIMI AHMED	(SEVEGLIANO FAUGLIS)	SEDMAK MAJ	(SISTIANA SESLJAN)

AMMONIZIONE (II INFR)

TUMIOTTO SAMUELE	(BUJESE CALCIO)	LORENZON MARCO	(CALCIO AVIANO)
GOBBATO OMAR	(CALCIO TEOR)	BATTISTON LUCA	(CASARSA)
LIVON EDOARDO PETER	(CASARSA)	MUZZOLINI MATTIA	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)
ZUFFERLI MARCO	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	BARDIERU MAXIM	(CORNIO CALCIO 1929)
COMPAORE ERIC BRICE	(CORNIO CALCIO 1929)	RESCHIOTTO MATTEO	(CORVA)
PALUDETTO MATTIA	(FIUMICELLO 2004)	KERPAN ALBERT	(SISTIANA SESLJAN)
PIZZIGNACCO GIOELE	(SISTIANA SESLJAN)	PRESSACCO LORENZO	(TRICESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

NIN FILIPPO	(AZZURRA PREMARIACCO)	DELLA SCHIAVA DAVIDE	(BUJESE CALCIO)
ROVERE MICHELE	(BUJESE CALCIO)	ALIETTI GIULIO	(CALCIO AVIANO)
PASCOLAT CARLO	(DEPORTIVO JUNIOR)	BOSCHI GIOVANNI	(OL3)
PANATO JORDAN	(OL3)	AUTIERO CIRO	(PRO CERVIGNANO RUDA)
COSSOVEL DAVIDE	(PRO CERVIGNANO RUDA)	BUDAI DANIELE	(TRICESIMO CALCIO)
NARDINI NICCOLO	(TRICESIMO CALCIO)		

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MARCO MARINO	(TAGLIAMENTO)
-----------------	---------------

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

MARTIGNONI FABIO	(ANCONA LUMIGNACCO)
------------------	---------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

SERINI MAURO	(SEDEGLIANO)	MICHELUTTO LUCA	(TAGLIAMENTO)
--------------	--------------	-----------------	---------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUOBADIA ISOKEN	(ANCONA LUMIGNACCO)	MAURO FILIPPO	(RIVIGNANO)
-----------------	---------------------	---------------	-------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAFFA ANDREA	(BISIACA ROMANA)	VIOLA DIEGO	(TAGLIAMENTO)
SIMEONE LUIGI	(TURRIACO 1922)	DOSE MATTEO	(UNION 91)
ZANATTA DAVIDE	(VALLENONCELLO)		

AMMONIZIONE (III INFR)

D AGARO MATTEO	(CASTIONESE)	BANDIERA EMMANUELE	(COSTALUNGA)
PRESTIFILIPPO FEDERICO	(DOMIO)	SBARAINI ALESSANDRO	(RIVIGNANO)
BIANCO NICOLO	(TURRIACO 1922)	HAGAN GODFRED	(VALLENONCELLO)
MALTA SALVATORE	(VALLENONCELLO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

DIAME ASSANE	(CASTIONESE)	KUNIQI ALESSANDRO	(DOMIO)
BIASUCCI DENIS NADIR	(SEDEGLIANO)	CARDINI GIULIO	(TURRIACO 1922)
GUERIN LORENZO	(TURRIACO 1922)	LEBOLE FEDERICO	(TURRIACO 1922)
ZIN MARCO	(TURRIACO 1922)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CARBONE MICHELE	(ANCONA LUMIGNACCO)	BIZZARO MATTIA	(CASTIONESE)
MONDINI EMANUELE	(CASTIONESE)	MATUCHINA ALEKSEJ	(COSTALUNGA)
STELLA SADIQ	(COSTALUNGA)	ANZOLIN NICHOLAS	(RIVIGNANO)
ZANELLO ALBERTO	(RIVIGNANO)	MORSANUTTO DANIELE	(SEDEGLIANO)
FEDOROVICI SERGIU	(TAGLIAMENTO)	FURIOSO ENRICO	(TURRIACO 1922)
GABRIEUCIG ALESSANDRO	(UNION 91)	PERLIN THOMAS	(VALLENONCELLO)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MISIGOI MASSIMO	(CORMONESE)	DISSEGNA FEDERICO	(LA FORTEZZA GRADISCA)
GAOTTO NICOLA	(VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI)		

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 9/12/2025

CERAR MARCO	(OPICINA)
-------------	-----------

Espulso per somma di ammonizioni

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

TROPEA MATTEO	(SANT ANDREA SAN VITO)
---------------	------------------------

Espulso per aver protestato avverso una decisione arbitrale entrando, altresì, sul terreno di gioco.

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMANU FABRIZIO	(UNIONE S.M.T. CALCIO)
-----------------	------------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

CERNUTA LORENZO	(OPICINA)
-----------------	-----------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BELLONI GHERARDO	(S.P.A.L.COROVADO)
------------------	--------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARDELLI MATTEO	(SERENISSIMA PRADAMANO)	FELITTI FRANCESCO	(VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI)
-----------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE NARDIN MICHELE	(MANZANESE CALCIO)
-------------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANET SIMONE	(A.C. CORDENONESE 3S ASD)
CASARSA MATTEO	(GEMONESE)
REBECCHI ANDREA	(RONCHI CALCIO)
CONCIL DANIEL	(SAN DANIELE CALCIO)
BENEDETTI MAIKOL	(UNION PASIANO)

AGUINAD REDOUAN	(CORMONESE)
HOVHANNESSIAN DANIELE	(OPICINA)
ZANINI FABIO	(S.GOTTARDO)
BORTOLIN CRISTIANO	(TORRE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COSTELLI ANDREA	(AZZURRA)
-----------------	-----------

MAURI IVAN	(SOVODNJE)
------------	------------

AMMONIZIONE (III INFR)

MANFREDA ANDREA	(AZZURRA)
DELLA RICCA CLAUDIO	(BERTIOLO)
GLERAN ERIC	(CORMONESE)
MURARO EDOARDO	(LA FORTEZZA GRADISCA)
LOMBISANI FRANCESCO	(OPICINA)
CROSILLA RICCARDO	(RISANESE)
LIGIA LORENZO	(RONCHI CALCIO)
FORZA GIACOMO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
PESCE MATTEO	(SANGIORGINA)
MONTAGNER CLAUDIO	(UNION PASIANO)

SELVA LORENZO	(AZZURRA)
BOUFSAIL AYOUB	(CORMONESE)
SY ABDARAHMANE	(CORMONESE)
DAL FORNO DENNIS	(MARANESE)
MARCUZZI NICOLA	(RAGOGNA)
DI GIUSTO TOMMASO	(RISANESE)
DAINESE MATTIA	(S.P.A.L. CORDOVADO)
MATTIUZZI GIOVANNI	(SANGIORGINA)
DELMORO MARCO	(SANT ANDREA SAN VITO)
HABLI WALID	(VIGONOVO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SPESSOTTO MARCO	(A.C. CORDENONESE 3S ASD)
FOSCHIA SIMONE	(BERTIOLO)
GIACOMETTI MICHAEL	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
VENTURINI FEDERICO	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
DE GIUDICI LORENZO	(GEMONESE)
CAPPABIANCA CHRISTIAN	(GRIGIONERI SAVORGNANO)
ESPOSITO GIOVANNI	(OPICINA)
SAMMARTINI ALBERTO	(OPICINA)
GALESSI FRANCESCO	(RONCHI CALCIO)
GRIDEL FRANCESCO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
ZANFAGNIN FILIPPO	(SANGIORGINA)
HAXHIJA NESIM	(SANT ANDREA SAN VITO)
LIESSI SEBASTIANO	(SERENISSIMA PRADAMANO)
SIMONAJ ROBERT	(TORRE)
GASPARIN ALESSANDRO	(UNIONE S.M.T. CALCIO)
FORNASIER MATTEO	(VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI)

MANNA ANDREA	(AZZURRA)
TECCHIO SAMUELE	(BERTIOLO)
MARANGONI CRISTIAN	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
DEPROPHETIS ANDREA	(CUSSIGNACCO CALCIO)
GJONI DIEGO	(GEMONESE)
NARDELLA RAFFAELE	(MARANESE)
LAPEL GABRIELE	(OPICINA)
ZANINOTTO MATTEO	(RISANESE)
BENZAN RICCARDO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
LAPAIN DAVIDE	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
ZANFAGNIN THOMAS	(SANGIORGINA)
PALISCA GABRIELE	(SANT ANDREA SAN VITO)
ZAMPA FEDERICO	(SERENISSIMA PRADAMANO)
DOBERDOLANI ADNIT	(UNIONE S.M.T. CALCIO)
ROVER MASSIMILIANO	(VIGONOVO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERGAGNA DANIELE	(BERTIOLO)
AHMETASEVIC JASMIN	(CORMONESE)
STANIVUK MIRKO	(MARANESE)
DALIESIO NICOLO	(RONCHI CALCIO)
DI TUORO DENNY	(SAN DANIELE CALCIO)
NIGRIS FRANCESCO	(SERENISSIMA PRADAMANO)
ZANETTE MATTEO	(TORRE)
DA ROS LUCA	(UNION PASIANO)
MARTINUZZI MICHELANGELO	(UNIONE S.M.T. CALCIO)
ZANETTE ALESSIO	(VALVASONE ARZENE S.MART.)
ROMAN DEL PRETE MANUEL	(VIRTUS ROVEREDO)
COLAUTTI DANIELE	(VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI)

CRESSATTI LUCA	(BERTIOLO)
RIZ LORENZO	(LA FORTEZZA GRADISCA)
DE LINDEGG LEONARDO	(OPICINA)
DOMINUTTI GIORDANO	(RONCHI CALCIO)
FABBRO PIETRO	(SAN DANIELE CALCIO)
DEMA FRANCESCO	(TORRE)
ZORAT ALBERTO	(TORRE)
POPA MICHELE ADRIAN	(UNION PASIANO)
D AGNOLO ELIA	(VALVASONE ARZENE S.MART.)
SALVADOR NICOLA	(VIGONOVO)
TOMI MAURO	(VIRTUS ROVEREDO)
DEL LEPRE MATTEO	(VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI)

GARE JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 4/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/10/2025 UNION MARTIGNACCO - U. FINCANTIERI MONFALCONE

IL G.S.T.

- a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul CU n. 28 del 9/10/2025, i cui contenuti devono intendersi quivi integralmente richiamati;
- letti gli atti di gara e i relativi allegati, a mente dei quali *“al termine della gara, numerose persone non autorizzate entravano nel recinto di gioco e davano avvio a un parapiglia all'ingresso degli spogliatoi anche con alcuni calciatori, dal direttore di gara non identificati; durante siffatto scontro un dirigente della società ASD UNION MARTIGNACCO non presente nella lista gara veniva colpito con un pugno alla testa da un altro soggetto”*;
- visti i contenuti della relazione conclusiva delle indagini svolte dalla Procura Federale in relazione ai fatti oggetto di indagine;
- espletati, quindi, tutti gli accertamenti consentiti al presente Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui questo può disporre nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Sportivo;
- ritenuto che allo stato si possa considerare raggiunta la prova della circostanza oggetto delle indagini;

P.Q.M.

non assume alcun provvedimento a riguardo.

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SOW SERIGNE MASSAR (SANT ANDREA SAN VITO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARRARO MIRKO (SACILESE)
SALVITTI CRISTIANO (SACILESE)

DIBENEDETTO GIUSEPPE P (SACILESE)
RICCIO EMANUELE (SANT ANDREA SAN VITO)

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

GRATTON LUCA (CORNO CALCIO 1929)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LANZILLI DAVIDE (L M E)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MODOLO CHRISTIAN (SACILESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCHINCARIOL NICOLÒ (CASARSA)

VAZZOLER FRANCESCO (CHIONS)

SANDRI MASSIMILIANO (TOLMEZZO CARNIA)

NASCIMBEN RICCARDO (CHIONS)

KAMGA MBONDA ARIEL (ROIANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

PERSOLJA PATRIK (FIUMICELLO 2004)

ZONTA SIMONE (SACILESE)

LANZINI ALBERTO (SACILESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DOMENICONE DANIEL (RIVE D ARCANO FLAIBANO)

BOSA FEDERICO (SACILESE)

GRIZONICH ALESSANDRO (U.FINCANTIERI MONFALCONE)

SIRCELJ GIACOMO (ROIANESE)

GENOVESE DOMENICO (TOLMEZZO CARNIA)

BILIAIEV ARSENII (UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOREAN DANIEL (CASARSA)

BREGANT SIMONE (CORNO CALCIO 1929)

DAL MOLIN LUCA FLORIEN (SANVITESE)

CUCCURULLO ENRICO (CHIONS)

TOMADA ALESSANDRO (L M E)

ERRATH NICOLA (TOLMEZZO CARNIA)

GARE DEL 2/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MOVIO THOMAS (FIUMICELLO 2004)

AMMONIZIONE (I INFR)

FABRIS CRISTIAN (FIUMICELLO 2004)

PAPPACENA RICCARDO (FIUMICELLO 2004)

GARE REGIONALE CALCIO A CINQUE

GARE DEL 28/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ASQUINI GIANLUCA (AQUILEIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BEQIRI AUREL (CALCETTO CLARK UDINE)

Espulso per aver reagito a un fallo subito colpendo con entrambe le mani aperte un calciatore avversario all'altezza del collo, senza cagionargli conseguenze. Alla notifica del provvedimento, protestava avverso la decisione arbitrale, abbandonando il terreno di gioco solo a seguito dell'intervento del proprio capitano. Altresì, a gara terminata, rientrava senza autorizzazione sul terreno di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE REGGI DAMIANO (FUTSAL UDINESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SHIMBA OLAMBA GRANCE (CALCETTO CLARK UDINE)

AMMONIZIONE (I INFR)

HOXHA ALBAN (CALCETTO CLARK UDINE) SPELAT NICKOLAS (UDINE CITY FUTBOL SALA)

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

JOVIC ALEKSANDAR (UNION MARTIGNACCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BESIC SANDI (AQUILA REALE 2004) POLIDORI FRANCESCO (C5 MANZANO BRN 1988)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANUTTINI LUIGI (AQUILA REALE 2004) AMPADU ABEL BAMFO (PASIANO C5)

AMMONIZIONE (I INFR)

OSHAFI ALEX (PASIANO C5) MARDERO LUCA (UNION MARTIGNACCO)
PAGLIA MICHEAL (UNION MARTIGNACCO)

GARE UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SIMIONATO MARCO (UNIONE BASSO FRIULI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BABICI SIMONE (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELIJA ERMENEXHILDO	(BUTTRIO CALCIO)	MUSER TOMMASO	(CAVAZZO)
DELLA PIETA DANIELE	(SANTAMARIA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZULIANI LORENZO	(FORUM JULII CALCIO)
-----------------	----------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

PARUTTO PIETRO	(FIUME VENETO-BANNIA)	RACCIS NICHOLAS	(FORUM JULII CALCIO)
TISCI ALESSANDRO	(S.P.A.L.CORDOVADO)	MARAN DAVIDE	(SANGIORGINA)
BEMBO MATTEO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	MARINO NICOLO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

AMMONIZIONE (II INFR)

CANDOTTI NICOLO	(OPICINA)
-----------------	-----------

AMMONIZIONE (I INFR)

BENCHAFAI RAYAN	(FIUME VENETO-BANNIA)	SALADINO MARCO	(FORUM JULII CALCIO)
TAPACINO TOMMASO	(OPICINA)	D ALOIA MATTIA VINCENZO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

GARE ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GUSSO ALESSANDRO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
------------------	--------------------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIOTTI FILIPPO	(DONATELLO S.S.D. SRL)
----------------	------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPINAZZE FRANCESCO	(VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI)
--------------------	-----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUTRONE ANDREA	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	SCARSINI TOMMASO	(DONATELLO S.S.D. SRL)
----------------	--------------------------	------------------	------------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZANIN NICOLA	(FIUME VENETO-BANNIA)
--------------	-----------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

PONTONUTTI MANUEL	(CJARLINS MUZANE)	RABASSI ALESSANDRO	(CJARLINS MUZANE)
VIDONI DENNY	(CJARLINS MUZANE)	LEPORE CHRISTIAN	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
GELAGI LUCA	(SANGIORGINA)	BASILE MATTEO	(SANT ANDREA SAN VITO)
LUCINI SAMUELE	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)	BAZZARO PIETRO	(UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRAHOLLARI ELIO	(DONATELLO S.S.D. SRL)	GHIDARCIA MARIUS DORIAN	(FIUME VENETO-BANNIA)
BRAIDA GIORGIO	(MANZANESE CALCIO)	CASORIA LUCA	(MANZANESE CALCIO)
CODERO DAVIDE	(MANZANESE CALCIO)	ZHARRI ERJON	(MANZANESE CALCIO)
ROCCHETTI FILIPPO	(SANT ANDREA SAN VITO)	ACHEAMPONG GODFRED B	(SANVITESE)
DE PAGANI MARCO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

ALCU EMIR	(ANCONA LUMIGNACCO)	SACCHETTI CARLO	(CJARLINS MUZANE)
VIEL TOMMASO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	RAHO STEFANO	(FIUME VENETO-BANNIA)
CLARA GIULIO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	COLETTI SIMONE	(PRO FAGAGNA)
BULICH GIACOMO	(SANT ANDREA SAN VITO)	DAL POZZO FEDERICO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)
KRAKER GIOELE	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

GARE UNDER 17 FEMMINILE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BOCCALON SARA	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)
---------------	---------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

BONANNI ELEONORA	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	GIROTTI NICOLE	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)
MATCOVICH ELISA	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	SAVIGNONI TRISHA	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)

GARE UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

LAURINI NICOLA	(CORNO CALCIO 1929)
----------------	---------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAKA LENDION	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	MINOTTI FRANCESCO	(TOLMEZZO CARNIA)
--------------	-----------------------	-------------------	-------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOSCA EDOARDO	(CJARLINS MUZANE)	AVDISPAHIC KERIM	(MANZANESE CALCIO)
DI LENARDO STEFANO	(MANZANESE CALCIO)		

AMMONIZIONE (III INFR)

MIRON STEFAN DORIN	(FIUME VENETO-BANNIA)	DE MARCHI GIACOMO	(MANZANESE CALCIO)
--------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

FADIGA MATTIA (COMUNALE FONTANAFREDDA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORDOPATRI FRANCESCO (CORNO CALCIO 1929)
GHEONEA ROBERT (PRO FAGAGNA)

PASCOLAT GABRIELE (CORNO CALCIO 1929)
BOTTIZER GABRIELE (SAN GIOVANNI A.S.D.)

GARE GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (II INFR)**

VIGNALI STEFANO (SAN LUIGI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FACHIN MARIO (TOLMEZZO CARNIA)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FORNASARIS RICCARDO (ANCONA LUMIGNACCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

STURNI GIOVANNI (OPICINA) KRASNIQI ALAN (SANT ANDREA SAN VITO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FASANARO LUCA (ANCONA LUMIGNACCO) COLLAUZZO PIETRO (S.P.A.L. CORDOVADO)
KELEMENIC VICTOR (SAN LUIGI CALCIO) ZUCCA RICCARDO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

PINZARU MAXIM (CHIONS) ULIANO LUCA (CJARLINS MUZANE)
DEL SAVIO GIULIO (COMUNALE FONTANAFREDDA) FACHIN FILIPPO (MANZANESE CALCIO)
GIORGIUTTI THOMAS (UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

GARE UNDER 15 FEMMINILE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CANTARUTTI GIORGIA (U.P. COMUNALE TAVAGNACCO)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova presso la Sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-14/2025-2026: RECLAMO della società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale, FIUMICELLO 2004 - PRO GORIZIA del 09.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Trieste di data 13.11.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 13.11.2025 della Delegazione Distrettuale di Trieste, il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 8, 28 e 29 CGS e le disposizioni ritenute ulteriormente applicabili - considerata la particolare gravità dei comportamenti riportati a referto ed il fatto che si siano verificati in occasione di una gara cui partecipavano dei calciatori minorenni - ha irrogato la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a carico della ASD FIUMICELLO 2004, nonché la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse a carico della stessa società, da scontarsi con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Un tanto in considerazione del fatto che, in sede di referto, il Direttore di gara ha rilevato: (i) che nel corso del secondo tempo un nutrito gruppo di sostenitori della ASD FIUMICELLO 2004 ha indirizzato ad uno dei calciatori della società ospitata gravi ingiurie, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per tranquillizzarlo; (ii) che verso il termine della gara, gli stessi sostenitori hanno simulato il triplice fischio finale, confondendo i calciatori di entrambe le compagini; (iii) che a gara terminata, sempre gli stessi sostenitori hanno ingiuriato e provocato i calciatori della squadra avversaria e, all'indirizzo del Direttore di gara (di sesso femminile) hanno rivolto minacce, nonché espressioni gravemente ingiuriose e di carattere discriminatorio, corredate da epiteti irripetibili. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì rilevato come la dirigenza dell'ASD FIUMICELLO 2004 non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 28, co. 6, CGS (avvertimento al pubblico, prima della gara, delle sanzioni previste in caso di comportamenti discriminatori), essendosi limitata a chiudere prima possibile i cancelli di accesso al campo ed agli spogliatoi per evitare di far entrare gli spettatori in zona vietata (alcuni dei quali, molto agitati, stavano scuotendo con forza la rete di recinzione) prevenendo, con ciò, solo l'eventualità di fatti violenti.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 14.11.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 17.11.2025), l'ASD FIUMICELLO 2004 ha ritualmente proposto reclamo in data 21.11.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) il gioco non è stato affatto interrotto per sostenere emotivamente il calciatore della formazione avversaria, tanto che - da referto - non risulta alcuna sospensione della gara; (ii) dal pubblico

presente non è pervenuto alcun triplice fischio ingannevole nella parte finale della gara; (iii) la reazione degli spettatori, che pure vi è stata, trae origine da un gesto volgare e provocatorio da parte di un calciatore della formazione avversaria, che ha causato una reazione scomposta; (iv) non è stata rivolta alcuna frase discriminatoria al Direttore di gara, dovendosi piuttosto ritenere che sono state probabilmente fraintese le parole dirette, invece, al calciatore autore del gesto di cui sopra. Ciò posto, la reclamante ha evidenziato la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ad altri precedenti, nonché l'inapplicabilità, in ambito dilettantistico, della disposizione di cui all'art. 28 CGS., non essendo per altro nemmeno richiedibili, in tale ambito, i comportamenti collaborativi indicati dall'art. 29 CGS con effetto esimente o attenuante. Al reclamo sono state allegate 5 "dichiarazioni testimoniali" (*sic*) e, in via istruttoria, è stata richiesta l'assunzione di prova testimoniale, con formulazione dei relativi capitoli ed indicazione dei testi (uno dei genitori, allenatori e dirigenti dell'ASD FIUMICELLO 2004). La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, la condanna della società alla minor pena ritenuta di equità.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta della reclamante di essere sentita in sede di discussione orale e della rinuncia, da parte della stessa, al termine di cui all'art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 27.11.2025. In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale - sentito a chiarimenti - ha sostanzialmente confermato quanto riportato a referto, evidenziando di non aver percepito alcun atteggiamento provocatorio da parte dei calciatori in campo in direzione del pubblico. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, l'avv. Matteo Piccinin, al quale è stata data lettura delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara. Udita la relazione, il legale ha ripercorso - in sede di discussione - i contenuti del reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione irrogata.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito.

In via preliminare, si rileva che le "dichiarazioni testimoniali" allegate al ricorso sono da reputarsi inammissibili, in quanto irritualmente acquisite (alcune di esse nemmeno sono state sottoscritte dai soggetti interessati). Vero è che alla parte reclamante non è affatto preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell'udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello; è altrettanto vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità.

In relazione alle istanze istruttorie, si rileva che la prova testimoniale richiesta deve reputarsi, del pari, inammissibile posto che le circostanze di fatto riportate nelle relative capitolarioni sono volte: (i) a negare i contenuti del referto arbitrale in assenza di alcuna censura in ordine alla attendibilità dello stesso; (ii) ad evidenziare una circostanza che, per quanto si dirà, è del tutto irrilevante ai fini del decidere (asserita provocazione di un non meglio precisato calciatore della formazione avversaria e scuse che si assumono poste dai dirigenti della formazione avversaria a fine gara); (iii) a comprovare dei fatti già pacifici (chiusura dei cancelli per evitare l'ingresso di sostenitori in forte stato di agitazione, che cercavano di essere calmati).

La Corte Sportiva d'Appello (per aver letto le "dichiarazioni testimoniali" allegate al reclamo, se non altro per escludere la loro ammissibilità) rileva, per inciso, che l'episodio della provocazione – su cui si innesta la quasi totalità delle argomentazioni difensive – è riferito, nelle predette dichiarazioni, al calciatore n. 15 della formazione avversaria, quando, in sede di referto, si legge che il calciatore raggiunto dagli irripetibili insulti proferiti dai sostenitori dell'ASD FIUMICELLO 2004 era il n. 3. In ogni caso, la vicenda potrà essere adeguatamente chiarita dalla Procura Federale, cui il Giudice Sportivo Territoriale ha trasmesso gli atti per i seguiti di competenza.

Ai fini della decisione, la Corte Sportiva d'Appello reputa sufficientemente esaustivo quanto riportato in sede di referto. Ed invero, ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in

assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.

Ciò posto, si rileva - in primo luogo - che le condotte ascritte ai sostenitori dell'ASD FIUMICELLO 2004, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo Territoriale, sono da reputarsi particolarmente gravi, considerato che le stesse, di per sé inqualificabili e in nessun modo giustificabili, sono pure state poste in essere al cospetto di calciatori minorenni. Né vale richiamare, al riguardo, l'asserita "provocazione" da parte di un calciatore della formazione avversaria. A tacer del fatto che di tale "provocazione" non vi è prova alcuna (non essendo nemmeno stata percepita dal Direttore di gara), la stessa, quand'anche sussistente, in nessun modo può assumere rilievo – nemmeno in senso attenuante – al fine di giustificare l'indegna condotta tenuta, in occasione della gara, da un manipolo di persone adulte che, per ruolo ed età, sarebbero chiamate a comportarsi, dinanzi a minori, con raziocinio ed autocontrollo, e non già in modo inopportuno e del tutto scriteriato, se non addirittura violento. E' impensabile ed inaccettabile che, in una gara del settore giovanile, i "sostenitori" di una squadra arrivino al punto di indirizzare gravi ingiurie ad un calciatore della formazione avversaria sino a destabilizzarlo emotivamente; è, del pari, impensabile ed inaccettabile che i ragazzi siano costretti a rientrare rapidamente negli spogliatoi al termine della gara, dovendosi finanche chiudere i cancelli dell'area di gioco per evitare l'ingresso di spettatori talmente agitati da arrivare ad aggrapparsi alla rete di recinzione scuotendola con forza. Tali condotte, per altro, non sono nemmeno state negate dalla reclamante, la quale si è limitata a ricondurre causalmente la "reazione scomposta" (*sic*) tenuta dai propri sostenitori alla condotta del "ragazzino" (*sic*) che, per quanto asserito, avrebbe avuto un atteggiamento provocatorio (confermando, al contempo, l'immediata chiusura dei cancelli al fine di "attenuare la situazione venutasi a creare"). Si tratta di condotte che destano sconcerto anche in chi giudica e che minano, alla base, lo spirito dello sport in generale e dell'attività del settore giovanile in particolare, la quale dovrebbe essere ispirata al massimo divertimento nell'ambito di una sana e corretta competizione agonistica, in un contesto ambientale sereno.

Per quanto previsto dall'art. 6, co. 3, CGS, le società sono chiamate a rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva - del comportamento dei propri sostenitori (sia sul proprio campo, sia su quello della società ospitante), salvo non abbiano adottato un idoneo ed efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 7, co. 5, dello Statuto FIGC, il quale, ex art. 7 CGS, può valere al fine di escludere o attenuare la predetta responsabilità. Nel caso di specie, non risulta che la reclamante abbia implementato il Modello di cui trattasi, di talché essa è da reputarsi senz'altro sanzionabile rispetto alla condotta tenuta dai propri sostenitori. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello, condividendo le osservazioni della reclamante solamente in punto di proporzionalità della sanzione (anche in considerazione dei precedenti da essa citati), reputa sufficientemente afflittiva la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00. Ed invero, benché si tratti di responsabilità oggettiva, la quale - per definizione - esclude ogni tipo di valutazione in ordine all'elemento psicologico della condotta, in senso contenitivo rispetto all'ammontare della sanzione rileva il fatto che, nel caso, può essere esclusa una qualche colpa della società, la quale non ha alcuna preventiva possibilità di "selezionare" i propri sostenitori, potendosi solamente limitare, come ci si augura avvenga nel caso di specie, ad intervenire con una seria attività di sensibilizzazione e di educazione sportiva, onde evitare il ripetersi di simili, disdicevoli, accadimenti.

Quanto alle espressioni discriminatorie, la reclamante non ha negato che le stesse siano state proferite, essendosi limitata a rilevare come il Direttore di gara abbia probabilmente frainteso delle frasi che non erano rivolte nei suoi confronti, ma nei confronti del calciatore che si era reso responsabile, in tesi, del gesto provocatorio anzidetto.

Sul punto, la Corte Sportiva d'Appello rileva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che le espressioni di cui trattasi erano senz'ombra di dubbio rivolte – per loro contenuto – ad una persona di sesso femminile che, in quel frangente, altri non poteva essere se non il Direttore di gara. Tali espressioni rimangono connotate da una palese natura discriminatoria, sostanziandosi, per altro, in una serie di frasi oltremodo becere e triviali. Sorprende – e finanche indigna – che un simile turpiloquio possa essere stato indirizzato, da persone adulte, al termine di una gara pure vinta, ad una incolpevole ragazza (quasi coetanea dei calciatori in campo) svolgente le funzioni di Arbitro.

L'ulteriore considerazione svolta, sul punto, dalla reclamante, secondo cui, laddove vi fossero stati comportamenti discriminatori, il Direttore di Gara avrebbe dovuto sospendere la partita, cade

immediatamente di fronte all'evidenza del fatto, riportato a referto, che tali comportamenti sono avvenuti al termine della gara, quando lo stesso Direttore di Gara stava uscendo dal campo.

Per quanto previsto dall'art. 28, co. 4, CGS, le società sono responsabili per cori, grida ed ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), CGS (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori). Non avendosi evidenza di recidiva da parte dell'ASD FIUMICELLO 2004 e non essendo stato pregiudicato lo svolgimento della gara (oramai terminata al momento della condotta), la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale appare del tutto congrua in relazione ai fatti in disamina. La reclamante, per altro, non ha inteso impugnare la decisione *in parte qua*, rilevando solamente che la sanzione irrogata è da reputarsi sufficientemente afflittiva, posto che essa incide sulla prima forma di "autofinanziamento" delle società dilettantistiche, ossia la presenza di pubblico al chiosco in occasione della gara. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello invita la reclamante a considerare che detta sanzione non è certo volta a pregiudicare – in senso punitivo – le forme di "autofinanziamento" dell'associazione sportiva, ma a costituire richiamo rispetto ad un'attività di sensibilizzazione (e, verrebbe da dire, di educazione) da porre in essere anche nei confronti dei propri sostenitori, della cui condotta l'associazione risponde in modo oggettivo. Si consideri per altro che, nel caso di una eventuale recidiva, oltre alla sanzione minima dell'ammenda di Euro 1.000,00, potranno essere applicate, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara, la disputa di una o più partite a porte chiuse, la squalifica del campo, la penalizzazione di punti in classifica e, finanche, l'esclusione dal campionato di competenza. Si rileva, ulteriormente, che i comportamenti collaborativi previsti dall'art. 29 CGS in senso esimente o attenuante rispetto alle condotte tenute dai sostenitori non sono affatto "inverosimili" nel contesto di campionati giovanili e/o dilettantistici. Ed invero, basti pensare che la norma prevede, al fine della loro rilevanza, la sussistenza di almeno 3 delle circostanze indicate. Quanto ai Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire comportamenti discriminatori, si rileva che l'art. 16, co. 2, del D. Lgs. 39/2021 ne impone l'adozione anche in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, tanto che l'inerzia, sul punto, non può valere come scusante. Quanto, poi, alle altre circostanze previste dall'art. 29 CGS, sarebbe stato sufficiente, nel caso di specie, che i dirigenti della ASD FIUMICELLO 2004 avessero indicato al Direttore di gara i soggetti responsabili delle condotte e che avessero agito – immediatamente – per far cessare le condotte dei responsabili. Per quanto rilevato in sede di reclamo, i dirigenti si sono limitati a chiudere i cancelli per evitare di far entrare i loro stessi sostenitori, alquanto agitati, cercando di calmarli. Ai fini attenuanti e/o esimenti un tanto non è sufficiente e ciò anche in considerazione del fatto che, nemmeno in sede di reclamo, la ASD FIUMICELLO 2004 ha preso nette distanze dalla condotta dei propri sostenitori, cercando piuttosto di giustificarla invocando una condotta provocatoria da parte di un calciatore della formazione avversaria.

In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la ASD FIUMICELLO 2004 in relazione alle condotte alla stessa ascritte, dovendosi conseguentemente confermare la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, seppur comminando una ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) in luogo di quella di Euro 1.000,00 (mille/00), in applicazione del principio di afflittività e proporzionalità delle sanzioni.

All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie per quanto di ragione rideterminando la sanzione in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

ERRATA CORRIGE

GARE GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALE

GARA DEL 23/11/2025 SANT ANDREA SAN VITO – MANZANESE CALCIO

A seguito di rettifica di referto inoltrata dall'arbitro in data 02/12/2025 inerente ai provvedimenti comminati ai calciatori della Società **MANZANESE CALCIO** sul CU n. 46 dd 27/11/2025, si comunica quanto segue.

I seguenti provvedimenti sono da ritenersi **confermati**:

CAPELLO CRISTIAN – AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PETRUCCI MARCO – AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

Sono **comminati** i seguenti provvedimenti:

MARNICCO FABIO – AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MARTELLOSI GABRIELE – AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GREGORATTO TOMMASO – AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

I seguenti provvedimenti sono da ritenersi **annullati**:

DISSETTE GABRIELE – AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FRANCOVIGH GIACOMO – AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SNIDAR MATTIA – AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 04.12.2025.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**